

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Art. 1 – “Origine, denominazione e durata” –

La “Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia” - di seguito chiamata Fondazione - è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, istituita da benemeriti cittadini in conformità del chirografo pontificio del 14 aprile 1847.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – “Autonomia e normativa applicabile”

La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è disciplinata dalla L. 23.12.1998, n. 461, dal D.Lgs. 17.5.1999, n. 153, dal codice civile e dal presente statuto.

Art. 3 – “Sede e ambito di attività” –

La Fondazione ha sede legale in Civitavecchia e svolge la sua attività nel territorio dei Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Manzianna, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Art. 4 – “Scopi e settori di intervento” -

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire gli scopi istituzionali la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis, del d.lgs. 153/99, ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

I settori rilevanti sono scelti ogni tre anni dalla Fondazione in numero non superiore a cinque tra i sopra indicati settori ammessi, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sulla base della definizione di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.

ART. 5 – “Attività della Fondazione” –

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori “rilevanti” di cui all’art. 4 in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

Nel caso di esercizio diretto di attività d’impresa strumentale, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le proprie esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia.

Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare.

Art. 6 – “Regolamenti interni” -

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'organo di indirizzo, che reca i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

L'organo di indirizzo approva altresì il regolamento interno degli uffici e le norme relative all'organico e al trattamento del personale.

Art. 7 – “Patrimonio”

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale, dai fondi e riserve e si incrementa per:

- a. accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
- b. liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- c. plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153/99;
- d. riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione deliberata dall'organo di indirizzo sia finalizzata alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni, sentita l'Autorità di vigilanza;

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera d) deve comunque tener conto del perseguimento degli scopi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

La gestione del patrimonio può essere, in tutto o in parte, affidata all'esterno. In tal caso ci si avvarrà di intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione. Al fine di evitare eventuali situazioni di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico indipendente, composto anche da membri degli organi della Fondazione, che si incarica di suggerire la scelta dell'intermediario per l'affidamento della gestione sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dal consiglio di amministrazione.

La gestione, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Art. 8 – “Destinazione del reddito”

La Fondazione destina il reddito in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Essa riserva ai settori rilevanti la quota prevalente del reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) del predetto articolo 8, comma 1.

La restante parte del reddito, dopo le assegnazioni di cui al precedente comma è destinata al perseguimento delle finalità istituzionali in uno o più settori ammessi, al reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi di cui all'art. 7, lettera d) dello statuto o previsti dall'autorità di vigilanza, nel rispetto delle erogazioni previste da specifiche norme di legge.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui al successivo art. 15.

I componenti l'organo di indirizzo, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il segretario generale e gli enti designanti di cui all'art. 18 non possono essere destinatari di interventi erogativi della Fondazione, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

TITOLO SECONDO

Art. 9 – “Organi” –

Sono organi della Fondazione:

- a) l'organo di indirizzo;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente del consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) l'assemblea dei soci.

CAPO PRIMO

Disposizioni comuni

Art. 10 – “Requisiti generali di onorabilità”

I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità ed idoneità etica.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;
- b) il fallito e i condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;
- c) coloro che abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta delle parti per un qualunque delitto non colposo;
- d) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione, per quanto attiene al segretario generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvedere alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Art. 11 – “Cause generali di incompatibilità”

Non possono ricoprire la carica di componente l'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione, o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, o che facciano parte del Consiglio, della Giunta o siano Presidenti delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e dei relativi organi di controllo;
- e) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con tali soggetti rapporti organici, di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato con esclusione degli incarichi professionali specifici;
- f) coloro che ricoprano cariche in altre fondazioni ad eccezione di quelle istituite dalla Fondazione stessa;
- g) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti permanenti ad eccezione di quelle istituite dalla Fondazione stessa;
- h) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
- i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

I componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori ed il segretario generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti dell'organo di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'organo di indirizzo, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il componente dei predetti organi che assume la carica in un altro dei citati organi della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al segretario generale.

Art. 12 – “Cause generali di conflitto di interessi” –

Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il consiglio di amministrazione per il segretario generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 13 – “Cause generali di sospensione dalle funzioni” –

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 10, comma 3, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 14 – “Cause generali di decadenza” –

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, fatta eccezione per l'assemblea dei Soci, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione per il segretario generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni contemplate dagli articoli 11 e 12.

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il segretario generale il predetto accertamento è operato dal consiglio di amministrazione.

I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 15 – “Indennità” –

Ai componenti l'organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'organo di indirizzo medesimo, con parere conforme del Collegio dei revisori dei conti.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'organo di indirizzo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO

Assemblea

Art. 16 - “Assemblea dei soci”

L'assemblea dei soci, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento che ne definisce il funzionamento, le modalità di nomina, i requisiti nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza dei soci.

L'assemblea è composta da un numero di soci che non potrà essere maggiore di 100 né minore di 60.

Art. 17 – “Competenze dell'assemblea dei soci” –

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del proprio regolamento di cui al primo comma dell'art. 16;
- b) la designazione del 50 per cento di componenti l'organo di indirizzo;

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

- c) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione, incorporazione o scioglimento della Fondazione;
- d) la formulazione di pareri preventivi sul documento programmatico previsionale, sul documento programmatico pluriennale e sul bilancio consuntivo.

I pareri di competenza dell'assemblea dei soci dovranno essere formulati entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo competente. Decorso detto termine, ove il parere non sia stato acquisito, l'organo competente può deliberare sulle materie oggetto del parere in argomento.

L'assemblea dei soci, inoltre, formula proposte all'organo di indirizzo in materia di attività della Fondazione.

CAPO TERZO

ORGANO DI INDIRIZZO

ART. 18 - "Composizione" –

L'organo di indirizzo è composto da quattordici membri così designati:

- sette dall'assemblea dei soci;
- sette dai seguenti organismi, enti o istituzioni:
 - 1 dal Comune di Civitavecchia;
 - 2 di concerto tra i Comuni di: Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa;
 - 1 di concerto tra: A.V.O. di Civitavecchia, CARITAS di Civitavecchia ed UNITALSI di Civitavecchia;
 - 1 dall'Università La Sapienza di Roma;
 - 1 di concerto tra i seguenti Ordini, Associazioni o rappresentanze professionali di Civitavecchia ove presenti ovvero di Roma:
 - Ingegneri;
 - Architetti;
 - Medici;
 - Avvocati;
 - Dottori Commercialisti;
 - 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma.

L'organo di indirizzo elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il vice presidente.

I componenti l'organo di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

La qualità di componente l'organo di indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Art. 19 – "Requisiti ed indirizzi per la designazione" –

L'assemblea dei soci della Fondazione e gli enti cui spetta la designazione dei componenti l'organo di indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi deve essere residente da almeno tre anni nei comuni indicati nell'art. 3 dello statuto;
- b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
- c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.10 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13;
- d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art. 21.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'organo di indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art. 21, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto.

Art. 20 – “Procedura di nomina” –

Il presidente della Fondazione, cinque mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente nei casi diversi da quella di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata all'ente ed al presidente dell'assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza.

L'ente chiamato alla designazione deve indicare alla Fondazione un candidato in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'organo di indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 21.

Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il presidente della Fondazione richiede al designato di produrre entro quindici giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il designato non produce la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti dell'ente cui compete la designazione.

L'organo di indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

Qualora l'ente cui compete la designazione non provveda entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, la designazione relativa è effettuata dal presidente del Tribunale di Civitavecchia entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte del presidente della Fondazione, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha ommesso di effettuare la designazione.

Successivamente alla nomina il presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione della nomina stessa.

Art. 21 – “Requisiti di professionalità” –

I componenti l'organo di indirizzo devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

Art. 22 – “Durata in carica” –

I componenti l'organo di indirizzo durano in carica sei anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

Il vice presidente dell'organo di indirizzo dura in carica fino alla scadenza del mandato di componente l'organo.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 23 – “Competenze dell'organo di indirizzo”

Sono di esclusiva competenza dell'organo di indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

- a) la modificazione dello statuto, sentito il parere dell'assemblea dei soci;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'art. 6, sentito il consiglio di amministrazione;

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

- c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca del presidente del consiglio di amministrazione nell'ambito dei membri nominati nel consiglio stesso;
- e) la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti il collegio dei revisori dei conti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
- g) l'autorizzazione alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura della responsabilità, con esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave, dei componenti il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori e del segretario generale e con parere conforme del collegio dei revisori dei conti per i membri dell'organo di indirizzo;
- h) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, l'incarico sarà ex ante concordato e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il collegio dei revisori dei conti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- j) la scelta, in conformità alle previsioni legislative, dei settori rilevanti di cui al precedente art. 4;
- k) la determinazione, sentito il consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio e tenuto conto delle risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- l) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- n) l'istituzione di imprese strumentali;
- o) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione, sentito il parere dell'assemblea dei soci;
- p) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Art. 24 – “Funzionamento dell'organo di indirizzo” –

L'organo di indirizzo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni qualvolta il presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno cinque componenti. La convocazione dell'organo di indirizzo può essere altresì richiesta dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei revisori dei conti.

L'organo di indirizzo è convocato dal presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del collegio dei revisori dei conti; in caso di assenza o impedimento del presidente della Fondazione, l'organo di indirizzo è convocato dal vice presidente della Fondazione stessa con le medesime modalità.

In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, due giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

Qualora siano presenti tutti i componenti dell'organo di indirizzo e del collegio dei revisori, la riunione dell'organo è comunque validamente costituita.

Qualora il presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'organo di indirizzo, la riunione è convocata, sentito il consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

Alle riunioni dell'organo di indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del consiglio di amministrazione.

L'organo di indirizzo è presieduto dal presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente dell'organo di indirizzo.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

L'organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

I verbali delle adunanze dell'organo di indirizzo sono redatti a cura del segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e da chi redige il verbale.

Art. 25 – “Validità delle deliberazioni”

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Salvo che l'organo di indirizzo non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in caso di parità nelle votazioni la proposta si intende non approvata; in tale caso il segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto e l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

CAPO QUARTO

Consiglio di amministrazione

Art. 26 – “Composizione e durata” –

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, incluso il presidente, ed elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il vice presidente.

La durata del mandato degli amministratori non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla data di nomina.

Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Il consiglio di amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il presidente convoca sollecitamente l'organo di indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 27 – “Nomina”

Gli amministratori sono nominati dall'organo di indirizzo, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'organo di indirizzo procede alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sulla base di un criterio di tipo selettivo-comparativo, tenendo presente che almeno la metà dei componenti stessi deve essere residente da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell'art. 3 dello statuto.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati.

Art. 28 – “Requisiti di professionalità” –

Gli amministratori devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Art. 29 – “Adunanze e deliberazioni” –

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese. Il consiglio si riunisce, altresì, quando il presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due consiglieri o il collegio dei revisori.

Il consiglio di amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal presidente secondo modalità stabilite dal consiglio medesimo.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o in sua assenza o impedimento dal vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tale caso il segretario generale svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal presidente e da chi redige i verbali.

Art. 30 – “Poteri del consiglio di amministrazione”

Il consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) l'individuazione del segretario generale della Fondazione e la determinazione dei compensi;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- h) la verifica per il segretario generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- j) la formulazione di proposte all'organo di indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione di imprese strumentali;
- k) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- l) la determinazione degli indirizzi in merito alle società partecipate;

Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al segretario generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il consiglio di amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

CAPO QUINTO

Presidente della Fondazione

Art. 31 - *“Poteri del presidente”* –

Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

Il presidente:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- b) convoca e presiede l'organo di indirizzo, senza diritto al voto;
- c) assume, d'intesa con il vice presidente del consiglio di amministrazione, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al consiglio di amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all'adunanza successiva del consiglio stesso;
- d) svolge attività di impulso e coordinamento del consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- e) ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente del consiglio di amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del consiglio di amministrazione, al segretario generale, ovvero a dipendenti.

CAPO SESTO

Collegio dei revisori dei conti

Art. 32 – *“Requisiti, nomina ed attribuzioni”*

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'organo di indirizzo, con le attribuzioni di cui all'art. 2403 del codice civile. Il collegio dei revisori esercita inoltre il controllo contabile della Fondazione e ad esso si applica l'art. 2407, commi 1 e 2, del codice civile.

I membri, effettivi e supplenti, del collegio dei revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti; uno almeno fra i membri effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed almeno due devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell'art. 3 dello statuto.

I revisori durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere riconfermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

I revisori devono partecipare alle riunioni dell'organo di indirizzo ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori dei conti, o dell'organo di indirizzo, o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio. Quando prevista, la decadenza è pronunciata dal collegio.

Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.

In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente più anziano di età.

Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal presidente del collegio.

Il collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

CAPO SETTIMO

Segretario generale

Art. 33 – “Requisiti ed attribuzioni” –

Il segretario generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell'organo di indirizzo e del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

Il segretario generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'organo di indirizzo e del consiglio di amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione

Il consiglio di amministrazione attribuisce al segretario generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al segretario generale, attribuendo la relativa rappresentanza.

Il segretario generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Al segretario generale si applicano le disposizioni dall'articolo 10 all'articolo 14 dello statuto, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 11, lettera c), con riferimento al proprio rapporto di dipendenza.

TITOLO TERZO

Art. 34 – “Libri e scritture contabili” –

La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al collegio dei revisori, sono tenuti a cura del segretario generale.

La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 35 – “Bilancio annuale e documento programmatico revisionale”

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'organo di indirizzo medesimo. Nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente art. 7, comma 4.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'organo di indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso consiglio predisposti e depositati almeno quindici giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

STATUTO della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere approvati dall'Organo di indirizzo entro lo stesso termine di quattro mesi di cui al comma precedente e devono essere trasmessi al collegio dei revisori dei conti, per le osservazioni di propria competenza, almeno venti giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio e della relativa redditività.

Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite dall'organo di indirizzo tenendo, altresì, conto di quanto disposto nel predetto regolamento dell'Autorità di vigilanza.

Il bilancio, una volta approvato, deve essere trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza.

TITOLO QUARTO

Art. 36 – “Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo” –

La Fondazione, con decisione unanime dell'organo di indirizzo, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, può essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n.153.

NORMA TRANSITORIA

Salvo quanto previsto ai successivi commi, le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

In deroga alle previsioni dell'art. 22 dello statuto i mandati dei componenti l'organo di indirizzo nominati in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni recate dal presente statuto hanno la seguente durata:

- i componenti designati dall'assemblea dei soci sei anni;
- i componenti designati dagli enti locali cinque anni ed otto mesi;
- i componenti designati dai restanti enti cinque anni e quattro mesi.